

Secoceived

LA MANUTENZIONE DEL VERDE



Giugno 2021

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario

*ece*camere

1



Contenuto della sessione

Il "Manutentore del verde":


allestisce, sistema e cura aree verdi, parchi, giardini pubblici e privati, cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell'impianto e alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie,

effettua la potatura delle principali specie ornamentali sulla base di quanto è indicato sulle "Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile" (MATTM 2017),

applica la difesa fitosanitaria vegetali nei limiti delle leggi in vigore.

Attività che deve confrontarsi anche con il decreto sui CAM (criteri minimi ambientali) relativo al verde pubblico. Decreto che aggiorna le norme per lo sviluppo sostenibile degli appalti verdi e riguarda specificatamente l'affidamento del "Servizio di progettazione di nuova area verde o riqualificazione di un'area già esistente, servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico, fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico (revisione del precedente CAM-DM 13 dicembre 2013)".

*ece*camere





CHI E' IL SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL VERDE

E' sulla Legge n. 154 del 28 luglio 2016, in vigore dal 25 agosto 2016, che troviamo definita l'attività di manutenzione del verde [Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale]

Art. 12 - Esercizio dell'attivita' di manutenzione del verde:

- 1) L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:
 - a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del D.lgs. N. 214 del 19 agosto 2005;
 - b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
- 2) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).

*ece*camere



Al momento dell'iscrizione dell'impresa \rightarrow La qualifica di "manutentore del verde ai sensi della legge 154/2016 va indicata e deve essere indicato il requisito posseduto dal preposto.

Quando l'impresa è qualificata artigiana -> il soggetto nominato preposto per esercitare l'attività prevalente "CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)", deve corrispondere al titolare/socio partecipante.

*ece*camere

5

RESIDUO di produzione



RESIDUO di produzione →
Esclusione
disposto dall'art. 185 D.lgs.152/06
modificato dal D.lgs. 116/2021

Modifiche che hanno portato la Commissione Europea a disporre l'archiviazione del Caso EU Pilot 9180/17/ENVI. Considerando risolto la non conformità delle norme italiane al regime delle esclusioni della Direttiva 98/2008/CE.

Comma 1, lett. f) la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 5 (<u>definizione di rifiuto urbano</u>)-> i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi....

Focus BIOMASSA

La biomassa è definita come:



- qualsiasi prodotto delle coltivazioni agricole e della forestazione,
- qualsiasi residuo dell'industria della lavorazione del legno e della carta,
- tutti i prodotti organici derivanti dall'attività biologica degli animali e dell'uomo, come quelli contenuti nei rifiuti urbani.

Più in generale è biomassa qualsiasi sostanza di origine organica, vegetale o animale **destinata a fini energetici**.

Le biomasse provengono essenzialmente da tre filiere:

- filiera del legno
- filiera dell'agricoltura, anche da coltivazioni apposite (girasole, colza e soia)
- filiera degli scarti e dei rifiuti

Gli scarti delle attività agricole detti biomasse vengono riutilizzati in apposite centrali termiche per produrre energia elettrica (centrali di piccole dimensioni le quali utilizzino biomasse locali).

Se un produttore genera delle biomasse residuali e le destina all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici o per la produzione di energia mediante combustione deve ottemperare <u>alle previsioni del D.M.</u> 264/2016.

Per tutte gli altri residui di produzione è opportuno rispettare i parametri del Decreto, perché dal 2 marzo 2017 gli organi di controllo faranno riferimento a questo provvedimento nella loro attività di verifica, pur mantenendo ovviamente la possibilità di dimostrare le quattro condizioni che fanno di uno scarto di produzione un sottoprodotto anche in altro modo.


*ece*camere

7

Sottoprodotto → Qualsiasi sostanza od oggetto che:

- soddisfa tutte le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1,
- rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, comma 2.

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006



 b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

RESIDUO di produzione

Possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

ATTENZIONE

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

*ece*camere

Condizioni di Sottoprodotto



condizioni: ESAUSTIVE e CUMULATIVE -> quindi compresenza delle stesse.


E' un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore -> quindi l'onere per dimostrare la sussistenza delle condizioni è a carico di colui che effettua la scelta (Cass. Pen., Sez. III, n. 9941 del 10/03/2016).


SENTENZE


.... Questa Corte ha in più occasioni affermato che, presentando la disciplina relativa ai sottoprodotti carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti, l'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei "sottoprodotti" deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione (da ultimo, Sez. 3, n. 333028 del 01/07/2015, Giulivi, Rv. 264203; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Buse, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), la mancanza di tale prova comportando che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi (Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo e altro, Rv.264121)....

*ece*camere

9









CERTEZZA DEL RIUTILIZZO



il Regolamento prevede a livello generale che:

- il requisito della certezza dell'utilizzo deve essere dimostrato dal momento della produzione del residuo, fino al momento del suo impiego
- a tale scopo il produttore e l'utilizzatore (ciascuno per la propria competenza) devono adottare **regole di natura organizzativa e gestionale** (<u>anche per le fasi di deposito e trasporto</u>) che consentano di identificare in ogni fase il sottoprodotto e di utilizzarlo effettivamente
- qualora, nell'ambito della gestione dei residui sia accertata *l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi*, trova applicazione la normativa in materia di rifiuti. (Art. 5 c. 1)



Art.5 DM 264/2016 Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3

*ece*camere

13

Scopo del decreto





Paragrafo 2 e 3 Allegato tec. giuridico

Effetti giuridici

• le modalità di prova non sono esclusive

- è lasciata all'operatore la possibilità di scegliere i mezzi di prova in autonomia, nonché la libertà di dimostrare la sussistenza dei requisiti con ogni mezzo, anche mantenendo sistemi e procedure aziendali adottati prima dell'entrata in vigore del decreto
- è escluso che l'utilizzazione degli strumenti disciplinati dal decreto possa in alcun modo essere considerata condizione necessaria per il legittimo svolgimento di una attività di gestione di sottoprodotti.

Nessun atto abilitativo potrà mai richiedere l'obbligatoria adesione alle procedure e agli strumenti disciplinati dal Regolamento.

Come esplicitamente previsto rimane inalterata <u>la possibilità di</u> utilizzare mezzi e modalità di prova diverse da quelli indicati.

Il decreto **è vincolante** dove contiene elementi di chiarimento sull'applicazione delle <u>disposizioni normative vigenti</u>, nonché quando <u>prevede specifiche norme di settore</u>.

*ece*camere



Elementi caratterizzanti

Schede tecniche

Deposito Intermedio


Trasporto

Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

Iscrizione al registro sottoprodotti -> www.elencosottoprodotti.it

*ece*camere

15







Il produttore che affida a terzi la gestione del proprio rifiuto deve verificare che il soggetto affidatario sia regolarmente:

- *Iscritto* all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto
- •Autorizzato per l'attività di recupero o smaltimento

La verifica delle iscrizioni/autorizzazioni è un onere al quale non è possibile sottrarsi, se disatteso implica la CORRESPONSABILITA' IN ATTIVITA' ILLECITA.



Art. 188, D.lgs. 152/2006

*ece*camere

17





Criteri Minimi Ambientali CAM

*ece*camere



I CAM sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

I CAM sono definiti nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare.

La loro applicazione consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione.

L'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi risponde anche all'esigenza della Pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la spesa.

FONTE → www.minambiente.it

*ece*camere

19



Il Ministero dell'Ambiente <u>ha pubblicato sulla GU del 4 aprile il</u> Decreto 10 marzo 2020 che aggiorna i Criteri Ambientali Minimi (precedente CAM-DM 13 del dicembre 2013) riferiti all'affidamento del "Servizio di progettazione di nuova area verde o riqualificazione di un'area già esistente, servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico, fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico.

Sono stati inseriti principi di economia circolare, come:

- la promozione del compostaggio,
- l'impiego di sistemi che garantiscano l'efficienza degli impianti di irrigazione,
- l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento delle serre,
- l'incentivo alla produzione biologica.

*ece*camere



- Il CAM è articolato in tre aree:
- a) servizio di progettazione di nuova area verde o riqualificazione di un'area già esistente
- b) servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico
- c) fornitura di prodotti per la gestione del verde

Obiettivi ambientali strategici definiti nel PAN GPP, come:

- l'efficienza e risparmio nell'uso delle risorse
- la riduzione dell'uso di sostanze pericolose
- la riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti.

Sono previsti strumenti rivolti alle stazioni appaltanti (in particolare alle amministrazioni comunali) per:

- effettuare il censimento del verde,
- redigere:
 - √il piano del verde,
 - ✓il regolamento del verde pubblico e privato e
 - ✓il bilancio arboreo

Elementi che rappresentano la base per una corretta gestione sostenibile del verde urbano.

*ece*camere

21



nel **CAM** del verde si riscontrano diversi riferimenti e richiami ad altri cam

affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani

fornitura di arredi urbani e di apparecchi per l'illuminazione pubblica.

approccio intersettoriale utile ai fini di una corretta applicazione dei CAM anche per lavori, servizi e forniture riguardanti diverse e più categorie merceologiche con l'obiettivo di creare sinergia e coerenza tra le altre attività presenti sul territorio.

*ece*camere

